



Circolare n° 311

Ai docenti
Sedi Cagliari e Pula

Oggetto: Disposizioni dell'O.M. 11/2020 relative alla valutazione finale degli allievi per l'a.s. 2019-2020.

Si rammenta che l'O.M. n° 11 del 16 maggio 2020, emanate secondo il disposto del Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n° 8, convertito sabato 7 giugno, riporta le seguenti disposizioni, relative alle valutazioni delle classi non terminali:

Articolo 4

(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisporre il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Si evidenzia il comma 6, che riporta le condizioni per la non ammissione alla classe successiva.

In tutti gli altri casi, gli allievi sono ammessi, anche in presenza di tutti voti negativi, che saranno riportati tali e quali nella pagella.

Si ricorda a ciascun docente di predisporre quanto occorrente, con le modalità precisate durante l'ultimo Collegio dei docenti, per la redazione del Piano di Apprendimento Individualizzato, per tutti gli allievi che vengono presentati allo scrutinio con votazione non sufficiente.

Cagliari, 7 giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Porrà